

TXTG -DPR 524\_82 segnaletica luoghi di lavoro- bas-cit.txt  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982 n° 524DPR 524 del 8 giugno  
1982

Attuazione della direttiva (CEE) n° 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro e della direttiva (CEE) n° 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Vista la legge 9 febbraio 1982, n°42, recante delega al Governo ad emanare norme

per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;  
Viste le direttive n° 77/576 del 25 luglio 1977 e n°79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;  
Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n° 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;  
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;  
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;  
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

EMANA  
il seguente decreto:

Art.1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

- a) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;
- b) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;
- c) la segnaletica delle miniere di carbone.

Art.2.

Agli effetti del presente decreto si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;
- b) colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;
- c) colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori informazioni;
- d) segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;
- e) segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;
- f) segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;
- g) segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato

comportamento;

h) segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

i) segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);

j) segnale complementare: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;

k) simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h).

Art.3

Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonché la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza, sono fissati nell'allegato I.

Art.4

Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.

Art.5

Per la segnaletica concernente il traffico all'interno delle aziende deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.

Art.6

Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica

9 aprile 1959, n° 128, nonché l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza degli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n° 191, e delle relative norme di esecuzione.

Art.7

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda dal L. 100.000 a L. 500.000.

Art.8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982.

PERTINI

SPADOLINI - ABIS

COLOMBO - ANDREATTA DI GIESI - ALTISSIMO DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1982

Atti di Governo, registro n° 41, foglio n° 18

Allegato1

PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Osservazioni generali.

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

2. Colori di sicurezza e colori di contrasto.

Significato dei colori di sicurezza

TXTG -DPR 524\_82 segnaletica luoghi di lavoro- bas-cit.txt

#### Tabella 1

Colore di sicurezza Significato o scopo Esempi di applicazione

Rosso Arresto

Divieto

Segnale di arresto

Dispositivi di arresto

di emergenza

Segnale di divieto

Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio

Giallo Attenzione !

Pericolo latente Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.)

Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli.

Verde Situazione di sicurezza

Pronto soccorso Segnaletica di passaggi e uscite di sicurezza

Docce di soccorso

Posti di pronto soccorso di salvataggio

Azzurro

(1) Segnale di prescrizione informazioni Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza

Ubicazione del telefono

E' da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.

Colori di contrasto e colori del simbolo

#### Tabella 2

Colore di sicurezza Colore di contrasto Colore del simbolo

rosso bianco nero

giallo nero nero

verde bianco bianco

azzurro bianco bianco

Forma geometrica e significato del segnale di sicurezza

#### Tabella 3

Forma geometrica Significato

Segnali di prescrizione e di divieto

Segnali di avvertimento

Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali

complementari

Combinazione di forme e colori - Loro significato per i segnali

#### Tabella 4

forme

colori

Rosso Divieto Materiale antincendio

Giallo Attenzione

Avviso di

pericolo

Verde Situazione di sicurezza

Dispositivi di soccorso

Azzurro Prescrizione Informazione o

istruzioni

### 5. Configurazione dei Segnali di Sicurezza

Segnali di divieto.

Fondo: bianco; Simbolo o scritta: nero.

Il colore di sicurezza deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprire almeno il 35% della superficie del segnale.

Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di informazione.

Fondo: colore di sicurezza; simbolo o resto: colore di contrasto.

Nel caso di triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il colore di

TXTG -DPR 524\_82 segnaletica luoghi di lavoro- bas-cit.txt  
sicurezza deve coprire almeno  
il 50% della superficie del segnale.

Segnali supplementari.

Fondo: bianco; scritta: nero,

o

Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.

Simbolo.

Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari

non necessari alla  
comprensione.

Dimensione dei segnali (1) (2) .

Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente  
formula:

dove « A » rappresenta la superficie del segnale espressa in m<sup>2</sup> e « l » la  
distanza misurata in metri, alla  
quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

6. Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali

Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali  
sono raccomandate le norme ISO e le norme per la Commissione internazionale per  
l'illuminazione (CIE - Commission International de l'éclairage).

Allegato II

1. SEGNALETICA PARTICOLARE DI SICUREZZA